




Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia



Prot. n. 4659 del 23 marzo 2017

Serv. MB Area 4

Rif. del

Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: DPR n. 31 del 13/2/2017 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22/3/2017 (www.gazzettaufficiale.it) è stato pubblicato il D.P.R. n. 31 del 13/2/2017 di cui all’oggetto.

Il nuovo Regolamento, che entrerà in vigore il 6/4/2017 ed abroga (v. art. 19) il DPR 9 luglio 2010, n. 139 (*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*), oltre che dall’articolato è corredato da quattro allegati che costituiscono parte integrante del decreto medesimo:

- **Allegato A**: Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (v. art. 2, co. 1)
- **Allegato B**: Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato (v. art. 3, co. 1).

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

- Allegato C: Modello di istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato” (v. art. 8, co. 1)
- Allegato D: Relazione paesaggistica semplificata (v. art. 8, co. 1)

Si tratta di un provvedimento che interviene sia sul procedimento autorizzatorio, sia sui contenuti in tema di autorizzazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, sono stabilite, oltre a modalità semplificative di comunicazione, di istanze ex-novo e di rinnovi, le tempistiche entro cui definire l'iter amministrativo della pratica: il tempo massimo “tassativo” è di 60 giorni dal ricevimento della domanda (v. art. 10).

Relativamente ai contenuti, si evidenzia che sono individuati in modo puntuale, gli interventi e le opere che non necessitano di autorizzazione (v. All. A), al pari di quelli che sono assoggettati al procedimento autorizzatorio semplificato (v. All. B).

A livello documentale, va sottolineato che il DPR prevede un modello unificato di istanza di autorizzazione (a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale - All. C) e un modello di relazione paesaggistica semplificata (All. D).

In definitiva, stante la delicatezza del tema in esame, anche in relazione alla oggettiva complessità della compartecipazione decisionale “a doppia chiave” [cioè con una decisione Stato (Soprintendenza) – Ente Territoriale (Regione)], il provvedimento è una reale semplificazione, che concorre a ridurre il peso burocratico sui cittadini e sui professionisti, pur continuando a garantire la tutela dell'ambiente.

Tale aspetto verrà, infatti, assicurato dal supporto di un tecnico qualificato che dovrà comunque intervenire, anche in occasione della realizzazione di opere non assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

/PS/ac